

Codice A1513B

D.D. 4 dicembre 2018, n. 1405

**L. 383/2000 e L.R. 7/2006 - D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - sezione decentrata di Torino - dell' "A.P.S. LAGO REGINA" con sede legale nel Comune di Chivasso (To) - C.F. 91027690014.**

Premesso che:

- la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle associazioni con la Regione e il sistema delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

- la l.r. 29.10.2015 n.23, ha definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015 ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle dette funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni territoriali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;

- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;

Visto il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, "fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..." nei relativi registri..... e..." il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si

intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore";

richiamata la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017, prot. n. 34/0012604, che prevede, tra l'altro, che alle Organizzazioni costituite prima del 3 agosto 2017 "la verifica dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione" e che "qualora dovesse essere riscontrata una corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del codice, tale disallineamento non potrà ex se costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione, dovendosi tenere presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto";

richiamato altresì il D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 contenente disposizioni integrative e correttive del Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento alle modifiche apportate al D.Lgs. 117/2017, artt. 4 (attività di interesse generale) e 101 (di differimento a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto 117 del termine per l'adeguamento del testo statutario).

Vista l'istanza di iscrizione al Registro Regionale presentata dall' "A.P.S. LAGO REGINA", con sede legale nel Comune di Chivasso (To), c.f. 91027690014, pervenuta in data 10/10/2018, ns. prot. n.46456/A1513B del 10/10/2018);

vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione (ns. prot. n. 51079/A1513B del 09/11/2018);

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione ed in particolare:

- atto costitutivo del 22/01/2013 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino, in data 22/01/2013 al n. 571 serie 3;
- statuto del 22/01/2013 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino; in data 22/01/2013 al n. 571 serie 3;
- verbale di assemblea straordinaria per modifiche statutarie del 09/09/2018;
- Scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- copia del libro degli associati;
- dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà;
- relazione delle attività dell'Associazione che ne evidenzia, tra l'altro, l'operatività di almeno sei mesi dalla data di costituzione;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Torino, i cui esiti sono stati comunicati dal funzionario estensore della proposta del presente provvedimento alla Dirigente responsabile del Settore;

Considerato che l'Associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa per l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, in particolare:

- finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art.21 D. Lgs. 117;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 117/2017;
- rispetto del divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera d) della L.R. 7/2006;
- prevalenza di attività di volontariato prestata in modo spontaneo, personale e gratuito ai sensi degli artt. 17 e 35 D. Lgs. 117/2017;

- relazione di attività riconducibile alle finalità descritte nello Statuto;
- obbligo di formazione del bilancio e delle modalità di approvazione dello stesso ai sensi degli artt. 13 e 14 D. Lgs. 117/2017;
- presenza di una o più attività di interesse generale prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione ad altri Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 117/2017;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

#### LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

#### DETERMINA

di iscrivere al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, la seguente Associazione, cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

| <i>Numero di iscrizione</i> | <i>Denominazione dell'organizzazione iscritta</i> | <i>Sede legale e codice fiscale</i>                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>283/TO</b>               | <b>A.P.S. LAGO REGINA</b>                         | <b>Sede legale: Chivasso (TO)<br/>Codice fiscale: 91027690014</b> |

L'iscrizione s'intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

Come disposto dall'art. 8 comma 3 della l.r.7/2006 e dall'art. 8 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'Associazione iscritta al Registro regionale è soggetta alla revisione periodica biennale dei requisiti d'iscrizione: essa è pertanto tenuta a trasmettere a questa Direzione, entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2018, la copia dell'ultimo rendiconto economico approvato ed una relazione sulle attività svolte nel biennio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla Regione. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2 della l.r.7/2006 comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale.

Come disposto dall'art. 6 comma 4 della l.r.7/2006 e dall'art. 7 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'Associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall'evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l'aggiornamento del Registro, oltre che le variazioni della rappresentanza legale e della composizione dell'organo di amministrazione.

Sarà cura della Dirigente competente inviare alla sopra indicata Associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Funzionario estensore  
Mauro Maria Pennazio

La Dirigente Regionale  
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

VISTO DI CONTROLLO:  
Il Direttore Regionale  
Dr. Gianfranco Bordone